



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO N.17

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

DIIPARTIMENTO 51 – DIREZIONE GENERALE 02 – Unità Operativa Dirigenziale 51 02 06

Il sottoscritto Francesco Paolo de Felice nella qualità di responsabile di UOD 06 “PMI, Start up e Made in Campania- Accesso al credito. Patrimonializzazione delle Imprese. Cooperative e associazioni imprenditoriali”, per quanto di propria competenza

ATTESTA

Visti gli atti di ufficio

quanto segue:

Generalità del creditore: Avv. Edoardo Sabbatino C.F. SBBDRD44P09F839I ed Avv. Maria Paola Sabbatino C.F. SBBMPL77R46E791Q – con studio in Napoli, via Cesario Console n. 3 -

Oggetto della spesa:

Riconoscimento della spesa di euro **€ 24.297,76 per competenze e spese relative al giudizio di cui alla Sentenza n. 803/2016 Corte d'Appello/Na.**

La spesa è stata ordinata con atto Sentenza n. 803/16 Corte d'Appello/Na.

Impegno n° _____ Anno _____



Giunta Regionale della Campania

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

In conseguenza delle irregolarità accertate dagli uffici, a far data dall'anno 2012, sono state attivate le procedure per la revoca delle agevolazioni riferite a iniziative, precedentemente ammesse a finanziamento a valere sui fondi di cui agli "incentivi per l'Innovazione e lo Sviluppo" istituiti ex art.5 L.R.12/2007. Tra le altre veniva revocato il contributo riconosciuto alla G. Maffei S.r.l. con decreto di revoca n.255 del 14.04.2012.

Con ricorso notificato il 04.09.2012 alla Regione Campania ed il 10.09.2012 alla Fineco Leasing S.p.A. la G. Maffei S.r.l. ha adito la via giudiziaria per la dichiarazione dell'infondatezza dei motivi di revoca posti a fondamento del decreto.

Con ordinanza resa ex art.702 ter c.p.c. in data 27.02.2013, il Tribunale di Napoli Sez. X rigettava le richieste di cui al suindicato ricorso.

Con citazione notificata il 27.03.2013 alla Regione Campania ed il 28.03.2013 alla Fineco Leasing S.p.A., la G. Maffei S.r.l. impugnava l'ordinanza di cui al giudizio di primo grado chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania all'avvio ed alla conduzione del procedimento di revoca del contributo concesso ex art.5 L.12/2007 spettando detta competenza esclusivamente al gestore Unicredit Medio Credito Centrale S.p.A. e, per l'effetto, ottenere la declaratoria di nullità, inefficacia o annullamento del decreto di revoca n.255 del 12.04.2012 emesso dalla Regione Campania.

Nel merito, l'appellante chiedeva, altresì, dichiararsi infondati i motivi posti a fondamento del suindicato decreto di revoca, accertando l'inadempimento della Regione Campania all'obbligo di erogare il contributo nella misura di € 69.575,00 e condannare la stessa al pagamento di detta somma oltre interessi secondo le modalità di cui alla legge regionale n.12/2007, al regolamento n.7 del 28.11.2007 e al relativo disciplinare.

Con sentenza n.803/2016, pubblicata il 26/02/2016 la Corte d'Appello di Napoli provvedeva in accoglimento dell'appello a riformare l'impugnata sentenza accogliendo le richieste di parte attrice, dichiarando infondati i motivi posti dalla Regione Campania a fondamento del decreto di revoca n.255 del 14.04.2012 ed ingiungeva alla Regione Campania il pagamento della somma di € 69.575,00 diritti ed onorari, a favore della Appellante e condannava altresì la Regione alla refusione delle spese legali liquidate in € 7.795,00 per competenze ed € 363,96 per spese relative al giudizio di primo grado, nonché € 7.642,00 per competenze ed € 1.014,26 per spese, relativamente al giudizio d'appello oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA con attribuzione al procuratore.

Alla sentenza faceva seguito la notifica dell'atto di precetto.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

- Sentenza n. 803/2016
- Atto di precetto Avv. Sabbatino

competenze sentenza liquidate dal G. O. con riguardo al I grado € 7.795,00

spese generali € 1.169,25

CPA: € 358,57



Giunta Regionale della Campania

IVA: € 2.051,02

competenze sentenza liquidate dal G. O. con riguardo al II grado € 7.642,00

spese generali € 1.146,30

CPA: € 351,53

IVA: € 2.010,76

competenze per attività successive € 225,00

spese attività successive € 100,56

CPA € 258,75

IVA € 269,10

TOTALE DEBITO € 24.297,76



Giunta Regionale della Campania

(*)

In presenza di interessi e/o oneri accessori indicare il motivo per il quale si ritiene che gli stessi possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale: Atto di precetto

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o dei servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: _____

- b) che la fornitura e/o l'opera acquisita al patrimonio della Regione Campania e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;
- c) che la stessa è stata acquisita al patrimonio dell'ente.
- d) che si valutano congrui i prezzi praticati sulla scorta dei seguenti criteri:

- e) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

Decreto Ingiuntivo quale titolo esecutivo

- f) che si quantifica l'ingiustificato arricchimento della Regione Campania ai sensi dell'art. 2041 del codice civile nel valore materiale della prestazione ricevuta

(arricchimento) Euro _____

costo sopportato dal terzo (diminuzione patrimoniale) Euro _____

- g) che non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi e oneri accessori per un totale complessivo di Euro

- h) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- i) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori



Giunta Regionale della Campania

bilancio (*)

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di **Euro 24.297,76**

Allega la seguente documentazione :

1. Sentenza n.803/2016
2. Atto di precetto di Avv. Sabatino

Data _____

Il Responsabile del Servizio

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.

Sinistra Regionale della Campania



Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 07
Attività Produttive, Agricoltura, Istruzione, Formazione



Alla Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive
Centro Direzionale, Is. A/6
NAPOLI (51 02 00)

Alla Direzione Generale per le
Risorse finanziarie
Centro Direzionale, Is. C/5
NAPOLI (55/13)

Prot. 2016. 0662977 11/10/2016 12,41

REGIONE CAMPANIA



Reg. : 5102 Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive

Prot. C.C. n.: 2318/13

Oggetto: Giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli,
promosso da: G. Maffei s.r.l. c/ Regione
Campania (R.G. 1374/13) - Trasmissione
sentenza n. 803/16 nonché atti di precetto

Con riferimento al giudizio in oggetto, si trasmettono per gli adempimenti di Vostra competenza: copia della sentenza n. 803/16 della Corte di Appello di Napoli, depositata in data 26.02.2016 e notificata con formula esecutiva il 22 marzo 2016 – nonché copie degli atti di precetto della Corte di Appello di Napoli emessi su sentenza n. 803/2016 notificati in data 21 settembre 2016 su richiesta della G. Maffei s.r.l. e degli Avv.ti Edoardo e Maria Paola SABBATINO relativi al giudizio in oggetto.

IL DIRIGENTE U.O.D. 07
Avv. Maria Vittoria de Gennaro

gdi

Pres. 18/12/16

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria Elia

*28.5
Pres. 18/12/16*

sede in Brescia via Marsala n. 42/A, costituitasi in persona di Giuseppe del Gesso dichiaratosi legale rappresentante p.r., elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. Depretis n. 114, presso l'avv. Gennaro Bortello (C.F. BRRGNR55H11F839W) del Foro di Napoli che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Roberto Gorio (C.F. GORRRT59A05B157Q) del Foro di Brescia, in virtù del mandato a margine della comparsa di costituzione in questo grado

- appella -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti

I. Con citazione, notificata il 27.3.2013 alla regione Campania ed il 28.3.2013 alla FINECO LASING s.p.a., G. MAFFEI s.r.l. si è appellata a questa Corte, per i motivi di cui si dirà, per impugnare l'ordinanza indicata in epigrafe, comunicata il 28.2.2013 a mezzo p.e.c., chiedendo, in riforma del provvedimento gravato: - di dichiarare la carenza di legittimazione della Regione all'avvio ed alla conduzione del procedimento di revoca del contributo di cui è causa, spettando

la relativa competenza solo al soggetto gestore, nella specie Unicredit Medio Credito Centrale s.p.a., e per l'effetto di dichiarare la nullità o l'inefficacia o di annullare il decreto di revoca n. 255 del 12.4.2012 emesso dalla Regione; - nel merito, in subordine, di dichiarare infondati i motivi posti a fondamento del provvedimento di revoca ed annullarlo, accertando l'adempimento della Regione all'obbligo di erogare il contributo di € 69.575,00, e di condannare la regione Campania all'erogazione della suddetta somma, oltre interessi, secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 12/2007, al regolamento n. 7 del 28.11.2007 e al relativo disciplinare; - in caso di conferma del decreto di revoca, di dichiarare la responsabilità di

FINECO LASING s.p.a. per l'eronea compilazione del contratto di leasing in ordine alla obbligazione del riscatto e per le eventuali irregolarità nell'esecuzione degli adempimenti contabili e di condannare la suddetta al risarcimento dei danni nella misura di € 69.575,00; - con vittoria di spese del doppio grado ovvero, in caso di soccombenza dell'appellante, con compensazione delle stesse.

II. La regione Campania si è costituita per eccepire l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, vintè le spese.

III. Si è costituita anche FINECO LASING s.p.a., rassegnando le seguenti conclusioni:
<<in via preliminare principale: dichiarare l'insanabilità dell'avverso appello nei confronti di Finco Leasing Spa; nel merito in via subordinata: respingere l'avverso appello nei confronti di Finco Leasing Spa ed

leasing (relativo ai beni inclusi nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni) contenente l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza e per non essere idonea a garantire il rispetto delle indicate previsioni l'appendice al contratto, sottoscritta in data successiva alla stipula del contratto; 2) per essere stato effettuato il pagamento del canone iniziale relativo al suddetto contratto di leasing (pari ad € 12.550,00) a mezzo di assegno bancario e non con bonifico, in contrasto con quanto disposto dall'art. 7 co. 9 del disciplinare.

Co ricorso, notificato il 4.9.2012 alla Regione ed il 10.9.2012 alla FINCO LEASING s.p.a., la G.MARFI s.r.l. ha adito la via giudiziaria, deducendo: 1) la carenza di legittimazione della Regione nell'attivazione del procedimento di revoca del contributo di cui è causa, spettando ai sensi dell'art. 15 del disciplinare la relativa competenza solo al soggetto gestore, nella specie Unicredit Medio Credito Centrale s.p.a., e per l'effetto la nullità insanabile del decreto di revoca assunto in violazione del divieto imposto alla Regione di interferire nelle attribuzioni riservate al solo soggetto gestore; 2) l'infondatezza del primo motivo di revoca, posto che l'appendice, pur se inserita in un diverso documento negoziale, fa parte integrante di un contratto unico sotto il profilo volontaristico; 3) l'infondatezza del secondo motivo di revoca, in quanto l'obbligo del pagamento a mezzo di bonifico vale solo per gli acquisti operati dalla società di leasing, ma non per i canoni di leasing.

Tanto premesso, ha chiesto l'annullamento del decreto di revoca e, in subordine, l'accertamento dell'inadempimento della Regione Campania all'obbligo di erogare il contributo di € 69.575,00 e la condanna della regione Campania all'erogazione della suddetta somma, oltre interessi. In caso di conferma del decreto di revoca, ha invocato l'accertamento della responsabilità di FINCO LEASING s.p.a. per l'omesso inserimento nel contratto di leasing dell'obbligo del riscatto e la condanna della suddetta al risarcimento dei danni.

Entambe le convenute hanno eccepito l'infondatezza delle domande spiegate in danno delle stesse e la FINCO LEASING s.p.a. anche l'incompetenza territoriale del giudice adito, alla luce della previsione di cui all'art. 14 delle condizioni generali del contratto.

2. Con il primo motivo di gravame si duole l'appellante del fatto che il Tribunale abbia disatteso la preliminare eccezione di invalidità del provvedimento di revoca, in quanto assunto da soggetto non legittimato ad attivare il relativo procedimento.

Al riguardo il primo giudice ha osservato che se è vero che, ai sensi dell'art. 15 del

disciplinare, spettava al soggetto gestore (Medio Credito Centrale) l'attivazione e l'istruttoria del

procedimento di revoca, la circostanza che la comunicazione dell'avvio del procedimento sia stata effettuata direttamente dalla Regione è priva di conseguenze invalidanti, ai sensi dell'art. 21 dell'art. 2 della legge n. 241/1990, posto che in tal caso spetta sempre al privato di evidenziare la rilevanza dell'apporto collaborativo che poteva offrire (ove ritualmente avvisato) e l'incidenza positiva sull'esito finale della procedura.

Tale statuizione è censurata, in quanto, secondo l'appellante, fondata su di un *iter* logico completamente avulso dalle previsioni di cui all'art. 15 del disciplinare, che attribuisce al soggetto gestore non la sola e mera funzione di comunicare l'avvio del procedimento di revoca, ma anche la competenza in ordine all'istruttoria ed alla valutazione finale degli atti. Ad avviso dell'appellante nella specie è sproposito il Tribunale richiama la legge n. 241/1990, trascurando che al soggetto gestore sono demandati compiti e funzioni non riconducibili a quelli della Pubblica Amministrazione. Soprattutto, secondo l'appellante, il primo giudice ha omissso di considerare che la Regione si è arrogata illegittimamente un potere (quello di avvio e di conduzione del procedimento di revoca del contributo) devoluto al soggetto gestore, che aveva positivamente concluso la verifica demandatagli.

La doglianza è palesemente infondata. Come ampiamente emerge dal tenore del citato art. 15 del disciplinare, al soggetto gestore è stato demandato solo il compito di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento di revoca – in attuazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 –, di acquisire atti e scritti difensivi e di formulare osservazioni conclusive in merito. Espressamente ribadisce l'art. 15 cit. che resta radicato sempre in capo alla Regione il potere di adottare il provvedimento di revoca del contributo o quello di archiviazione, a seconda che si ritengano fondati o meno i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento. Il che, d'altro, risponde alla logica del sistema, incombendo sulla Regione l'onere del finanziamento.

Contrariamente a quanto opinato dall'appellante, dunque, nella specie non è affatto ravvisabile in capo alla Regione l'ingerenza in un'attività decisionale spettante ad altri, essendo stata demandata al soggetto gestore unicamente un'attività propositiva ed istruttoria. Inoltre, al di là del fatto che nulla vietava alla Regione, quale "dominus", di sostituirsi al gestore nell'avvio e nella conduzione del procedimento di revoca, sta di fatto che – come rilevato dal primo giudice – tale ingerenza non può giudicarsi *tantum iuris* invalidante della decisione finale.

3. Con il secondo articolato motivo di gravame si duole l'appellante del fatto che il Tribunale abbia giudicato fondato il provvedimento di revoca, ravvisando l'inadempimento dell'odierma appellante, per non essersi assunta l'obbligo di acquistare il bene alla scadenza del contratto di leasing.

Va premesso che il giudice di prime cure, pur ritenendo supulata l'appendice al contratto, ha osservato che la stessa non prevede un obbligo di acquisto *avant l'entree* dei beni in leasing, essendo stato l'esercizio dell'opzione subordinato ad una condizione futura (ossia all'adempimento delle obbligazioni contrattuali).

a. *In primis*, l'appellante si duole della suddetta statuizione, assumendo che il Tribunale avrebbe sollevato o rilevato una contestazione nuova che la parte (regione Campania) non avrebbe formulato in sede di revoca.

Questa censura è priva di pregio.

Come esposto sopra, la revoca è stata fondata sul rilievo che la società, in sprezzo dell'art. 5 co. 4 del disciplinare e dell'art. 4 co. 6 del regolamento CF, n. 1628/2006, ha supulato un contratto di leasing non contenente l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza e che tale lacuna non può ritenersi colmata per effetto delle previsioni di cui all'appendice al contratto, essendo stata questa sottoscritta in data successiva alla stipula del contratto.

Il Tribunale, pur superando il rilievo della mancata unicità del documento contrattuale e valorizzando il complessivo regolamento di interessi, pur se contenuto in atti collegati, ha tuttavia negato la valenza – sotto il profilo sostanziale – delle previsioni dell'appendice al contratto, ritenendo comunque insussistente la pattuizione di un obbligo di acquisto dei beni in leasing.

Orbene, è noto che la decisione ben può fondarsi su di una ragione di diritto diversa rispetto a quella prospettata dalla parte, a condizione che sia fondata sui fatti prospettati dalle parti. Nella specie la suddetta ricostruzione dei fatti e dell'*iter* motivazionale che ha condotto il primo giudice al rigetto delle domande attore evidenzia ampiamente che, lungi dal rilevare inadempimenti diversi rispetto a quelli indicati dalla Regione, il tribunale ha condiviso la prospettazione della convenuta, ravvisando – non rileva per ora se a torto o a ragione – l'insussistenza o l'indoneità delle previsioni contrattuali, con riguardo alla necessità di prevedere l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del leasing.

b. Sotto altro profilo, l'appellante deduce < < la palese violazione ovvero errata applicazione della normativa ermeneutica dei contratti >>, imputando al primo giudice di aver individuato a sproposito una < < condizione futura >> cui sarebbe stato subordinato l'obbligo di riscatto, trascurando che per forza di cose il riscatto presuppone l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e la mancata risoluzione del contratto di leasing. D'altronde, l'appellante evidenzia che, a garanzia della Regione, è stato appunto previsto che il contributo concesso venisse erogato alla società di leasing, la quale a sua volta doveva poi rimborsare alla conduttrice i canoni già anticipatamente pagati.

In corso di causa l'appellante ha segnalato che è sopravvenuta una norma regionale che < < influisce positivamente sul giudizio in corso, giustificando i motivi sollevati al proposto appello >>. L'appellante si riferisce alla legge regionale n. 5 del 6.5.2013, che all'art. 1 co. 110 così testualmente prevede: < < l'articolo 5, comma 3, della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale), conformemente alla normativa comunitaria di riferimento, si interpreta nel senso che la previsione dell'obbligo di rimborsare gli attivi alla scadenza della locazione finanziaria è riservata anche a mezzo appndice al contratto di leasing successivamente sottoscritta, ed in ipotesi di contratto che prevede l'opzione di acquisto, unitamente ad una dichiarazione unitaria dell'imposta locativa volta ad esercitare l'opzione irrevocabile di riscatto del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria con effetti dal momento della finita locazione. Nell'ipotesi che il contratto di locazione finanziaria sia concluso, il diritto all'agevolazione spetta alle imprese che hanno esercitato il diritto di riscatto. La previsione del medesimo regolamento in tema di pagamenti mediante cessioni di crediti si ritengono rispettate a condizione che i relativi pagamenti siano stati effettuati a mezzo bonifico bancario, o che i pagamenti siano formalmente attestati dalle società di leasing >>. Ad avviso dell'appellante tale norma, avute chiare e inequivocabilmente la funzione di "interpretazione autentica" dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2007 e, quindi, applicabile anche al presente giudizio, vale a dimostrare ogni dubbio sul fatto che l'impegno *de quo* va giudicato idoneo a rendere vincolante per l'utilizzatore l'acquisto del bene, pur essendo contenuto in un appendice al contratto e pure essendo attuabile al momento della finita locazione.

Il motivo è fondato.

Indubbiamente il senso e la valenza della previsione di cui all'appendice al contratto sono stati equivocati in prime cure, posto che nella specie l'utilizzatore ha assunto irrevocabilmente l'obbligo di esercitare l'opzione di riscatto fin dal momento della stipula del contratto di leasing.

Luigi, dunque, dal poter considerare una condizione apposta alla suddetta manifestazione di volontà, la circostanza che le obbligazioni di cui al contratto di leasing risultano adempite al termine dello stesso risulta semmai il presupposto medesimo perché il suddetto acquisto possa attuarsi. D'altronde, sulla questione è superfluo indagare, anche alla luce della sopravvenuta legge regionale, avente una chiara natura di interpretazione autentica e, quindi, efficace retroattiva, con conseguente applicabilità nei procedimenti pendenti, essendo verosimilmente volta a dirimere molteplici analoghe controversie.

3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura il fatto che il Tribunale ha giudicato fondato il provvedimento di revoca, ravvisando l'inadempimento dell'odierna appellante, per aver pagato con assegno bancario, e non mediante bonifico, il primo canone del contratto di leasing.

Sul punto il primo giudice ha ritenuto che l'art. 7 co. 9 del disciplinare (secondo cui <<come amministrabili esclusivamente i pagamenti a mezzo bonifico bancario>>) si riferisce non solo agli acquisti effettuati (dal beneficiario del contributo o dalle società di leasing) ed ai conseguenti pagamenti ai fornitori, ma anche ai canoni di leasing versati (dagli utilizzatori ammessi ai contributi) in favore delle società di leasing, ritenendo anche questi in senso ampio nelle spese di investimento. Del resto ciò troverebbe conferma nel fatto che tra i documenti da produrre per ottenere l'erogazione vi sono non solo le fatture di acquisto dei beni emesse dai fornitori, ma anche le fatture emesse dalla società di leasing in favore dell'impresa beneficiaria.

Ad avviso dell'appellante tale statuizione è fondata su di un'errata interpretazione delle norme e di quelle del disciplinare, in particolare, considerato che, alla luce dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2007 e del conseguente avviso pubblico, solo per il pagamento dei fornitori è imposto il bonifico bancario, mentre per il pagamento dei canoni in favore delle società di leasing nulla è previsto né nel regolamento, né nel disciplinare, occorrendo solo che il pagamento risulti da un'attestazione della società di leasing.

Anche questo motivo è fondato.

La cavella imposta per i pagamenti in favore dei fornitori di beni e servizi trova giustificazione in evidenti ragioni di trasparenza, essendo la "trasparenza" dei pagamenti volta a garantire la stessa sicurezza delle transazioni. Analoghe considerazioni non valgono con riguardo ai pagamenti in favore dei finanziatori (quali le società di leasing) e in relazione ai contratti di finanziamento (quali sono in sostanza i leasing finanziari), tenuto conto della qualità

delle parti. Ne consegue che l'esegesi dell'art. 7 co. 9 del disciplinare, come riguardante "tutti" i pagamenti, non trova giustificazione, avuto riguardo alla ratio dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2007.

Del resto il dedotto inadempimento non può affatto giudicarsi grave, alla luce del fatto che nella specie solo il pagamento di un canone è avvenuto con assegno bancario. Tant'è vero che la circostanza viene valorizzata nel decreto di revoca solo unitamente all'altra (quella del mancato esercizio dell'opzione di riscatto), allorché si evidenzia che ciò <<rende una volta di più la spesa de quo inammissibile>>.

Peraltro, sempre al fine di escludere la gravità dell'inadempimento della sovvenzionata, rileva altresì quanto segnalato dall'appellante, ossia: - che nella specie "G.MAFINI s.r.l." non ha mai perso <<il possesso dei requisiti tecnico-giuridici previsti dalla legge n. 12/2007>>, in virtù del quali è stata ammessa alla partecipazione al programma degli "interventi alle imprese per l'attuazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale"; - che i pagamenti dei canoni di leasing risultano dall'attestazione della FINHCO; - che il contratto di leasing n. 268094 del 3.6.2009 risulta interamente e ricompensivamente adempito con il conseguente riscatto del macchinari che ne sono stati l'oggetto.

Per tutte le esposte considerazioni, in accoglimento del gravame e in riforma della impugnata sentenza, vanno dichiarati infondati i motivi posti a fondamento del provvedimento di revoca, va accertato l'inadempimento della Regione Campania all'erogazione della suddetta somma, per l'effetto, va dichiarata obbligatoria la regione Campania all'erogazione della suddetta somma, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale, secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 12/2007, al regolamento n. 7 del 28.11.2007 e al relativo disciplinare.

4. La statuizione che precede è dittemente e rende superfluo indagare sull'ulteriore censura dell'appellante, che si duole del rigo della (subordinata) domanda risarcitoria avanzata in danno della FINHCO s.p.a., che va giudicata assorbita.

5. All'accoglimento dell'appello segue, per il cd. principio della soccombenza, la condanna della Regione appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che vanno liquidate in favore dei difensori distrettuali (a ciascuno pro quota in parti uguali) come indicato nel dispositivo della presente sentenza, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (da € 52.001 a € 260.000), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), tenuto conto della natura e

complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (in vigore dal 3.4.2014), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Il complessivo esito della lite induce, invece, a dichiarare compensare le spese tra le altre parti.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da G. MARFISI s.r.l. con citazione notificata il 27.3.2013 alla regione Campania ed il 28.3.2013 alla FINRICO LEASING s.p.a. avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli, X sezione civile, ex art. 702 *nr* c.p.c. in data 27-28.3.2013, così provvede:

1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara infondata i motivi posti a fondamento del provvedimento di revoca, accerta l'insoddisfazione della Regione all'obbligo di erogare il contributo di € 69.575,00 e dichiara obbligatoria la regione Campania all'erogazione della suddetta somma, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale, secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 12/2007, al regolamento n. 7 del 28.11.2007 e al relativo disciplinare;

2) condanna la Regione appellante a rimborsare all'appellante e, per cesso, pro quota ed in parti uguali agli avv. Fedorico Sabatino e Maria Paola Sabatino, dichiaratai ambistari, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 7.795,00 per competenze ed in € 363,96 per spese relativamente al giudizio di primo grado e in € 7.642,00 per competenze ed in € 1.014,26 per spese, relativamente al giudizio d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, al netto di IVA e CPA;

3) dichiara compensare le spese tra le altre parti.

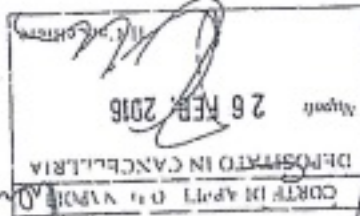
Così deciso in Napoli, il 15.1.2016

Il Consigliere estensore

(dott. Leonardo Pica)

Il Presidente

(dott.ssa Silvana Fusillo)



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv. Edoardo Sabbatino e Maria Paola Sabbatino,
procuratori della Maffei srl, si notificò copia esecutiva della presente
sentenza n. 803/2016 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, a tutti
gli effetti e conseguenze di legge, alla
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., con sede legale
in Napoli alla Via Santa Lucia 81, mediante consegna a.....

**UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

22 MAR 2016

Sig. **Assessore Maria Teresa**
alla direzione del, stante la presente
del reg. resp. **Assessore Maria Teresa**
Ufficio Giudiziario

U.O.-Napoli
Dudine
8710 2016



b) che la sentenza n. 803/2016 è stata spedita in forma esecutiva in data

Maria Paola Sabbatino per il doppio grado di giudizio;

delle spese di lite in favore del procuratore antistatari, Avv. Edoardo Sabbatino disciplinare e condannando, inoltre, la Regione Campania alla refusione regionale n. 12/2007, al regolamento n. 7 del 28.1.2007 e al relativo legali dalla domanda giudiziale, secondo le modalità di cui alla legge dichiarandola obbligata al pagamento di detta somma oltre gli interessi erogazione in favore della G. Maffei srl del contributo di Euro 69.575,00 accertando l'inadempimento della Regione Campania all'obbligo Tribunale di Napoli, emessa - ex art. 702 ter cpc - in data 27/28.02.17; l'appello spiegato e, per l'effetto, ha riformato l'impugnata ordinanza di sentenza n. 803/2016, depositata il 26/02/2016, con la quale ha accolto a) che la Corte di Appello di Napoli, I sezione civile bis, ha emesso l

premess

maria.paola.sabbatino@avvocatinapoli.legalmail.it;

di Pec: edoardo.sabbatino@avvocatinapoli.legalmail.it

voler ricevere le comunicazioni al numero di Fax 081/7649210 e/o agli indirizzi disgiuntamente in virtù di procura in calce al presente atto e che dichiarano di SBBMPL77R46E791Q) che la rappresentano e difendono anche (CF: SBBDRD44P09F839I) e Maria Paola Sabbatino (CF: Studio Legale Associato Sabbatino degli Avv. Edoardo Sabbatino 12.10.1946, elettivamente domiciliata in Napoli, via C. Console n. 3 presso lo rappresentante p.t., dott. Gerardo Maffei, nato a Montoro Superiore (AV) il Consolazione Traversa Destra 4/6 in persona del suo Amministratore e legale La G. MAFFEI srl, (P. IVA 01768570648) con sede in Solofra (AV), Via

ATTO DI PRECETTO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UDOP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA	21 SET 2016	RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81
--	-------------	--

Avv. Edoardo Sabbatino
Patrocinante in Cassazione
Avv. Maria Paola Sabbatino
80132 NAPOLI - Via C. Console n.3
Tel 081 7645400 - 081 2451425 fax 081 764 92
studio.sabbatino@libero.it
edoardo.sabbatino@avvocatinapoli.legalmail.it
maria.paola.sabbatino@avvocatinapoli.legalmail.it

02 2318/13
AVV. LAURITANO

08.03.2016 e notificata in forma esecutiva in data 22.03.2016;

c) che è infruttuosamente decorso il termine di giorni 120 dalla notificazione del titolo esecutivo, così come previsto dall'art. 14 del D.L. 669/1996 e ss. mod. senza che dall'Ente Regionale sia stato pagato quanto statuito nella sentenza n. 803/2016;

d) che si rende, dunque, necessario notificare precipuo atto di precetto al fine di veder soddisfatto il credito della G. Maffei srl così come consacrato nella pronuncia della Corte di Appello di Napoli.

Tanto premesso, la G. Maffei srl, in persona dell'Amministratore e legale rapp.te p.t., come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

INTIMA FORMALE PRECETTO

alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t., con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, p.iva 80011990639, di pagare entro 10 giorni dalla

notifica del presente atto le seguenti somme:

sorta capitale riconosciuta dovuta in sentenza n. 803/2016 69.575,00
 interessi legali dalla domanda al 07.09.2016 3.693,58

Totale 73.268,58

copie e marche 53,88

notifica sentenza 12,93

precetto DM 55/14 405,00

spese generali 60,75

cpa 18,63

Iva 106,56

notifica precetto 10,00

TOTALE DOVUTO 73.936,33

oltre interessi a far data dal giorno 08.09.2016 sino al soddisfo, spese di

registrazione della sentenza e dell'ordinanza de quibus e spese successive.

Studio Legale Associato Sabbatino

Avv. Edoardo Sabbatino

Patrocinante in Cassazione

Avv. Maria Paola Sabbatino

80132 NAPOLI - Via C. Console n.3

Tel 081 7645400- 081 2451425 fax 081 764 92 10

studio.sabbatino@libero.it

edoardosabbatino@avvocatinapoli.legalmail.it

maripasabbatino@avvocatinapoli.legalmail.it

Con espressa avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione

forzata.

Salvezze Illimitate.

(Avv. Edoardo Sabbatino)

Napoli, 07.09.2016

(Avv. Maria Paola Sabbatino)

PROCURA

Sig.ri Avv. Edoardo Sabbatino, Maria Paola Sabbatino

(Studio Legale Associato Sabbatino)

Io sottoscritto dott. Gerardo Maffei nato a Montoro Superiore (AV) il

12.10.1946, quale Amministratore della G. MAFFEI srl, (P. IVA

01768570648) con sede in Solofra (AV), Via Consolazione Traversa

Destra 4/6, Vi nomino e costituisco nostri avvocati e procuratori per

rappresentarci, difenderci ed assisterci, congiuntamente e

disgiuntamente, nel procedimento di cui all'atto che precede nei

confronti della Regione Campania, conferendovi all'uopo tutte le

'facoltà' previste dalla legge, ivi compresa quella di delegare Vostri

sostituti, accedere ad atti e documenti nonché di chiederne e ritirarne

copie, autorizzandovi a trattare i dati sensibili nostri e della

controparte che Vi forniremo sotto la nostra esclusiva responsabilità, il

tutto con promessa di rato del Vostro operato.

Nella suddetta qualità dichiaro di essere stato informato, ai sensi

dell'art. 4, comma 3°, del D.Lgs n. 28 del 04/03/2010, della facoltà di

esperire il procedimento di mediazione.

Eleggiamo domicilio presso il Vostro studio in Napoli alla Via C.

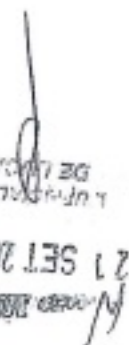
Console n. 3

G. MAFFEI srl

L'Amministratore

Dott. Gerardo Maffei

F.10 fu autografo
fu autografo
F.10 fu autografo


 21 SET 2016
 UFFICIO LEGALE
 DE LUCA ALBERTO

I sottoscritti Avv. Edoardo Sabbatino, Maria Paola Sabbatino, quali procuratori della G. Mattei srl, notificano il suesposto atto di precetto per legale scienza ed ad ogni effetto e conseguenza di legge alla Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale e/o del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 - p.iva 30011990639

RELATA DI NOTIFICA

Avv. Edoardo Sabbatino
 Patrocinante in Cassazione
 Avv. Maria Paola Sabbatino
 80132 NAPOLI - Via C. Console n.3
 Tel 081 7645400- 081 2451425 fax 081 764 512 10
 studio.sabbatino@libero.it
 edoardo.sabbatino@avvocatinapoli.legalmail.it
 mariapaolesabbatino@avvocatinapoli.legalmail.it

22 SET 2016

d) che è infruttuosamente decorso il termine di giorni 120 dalla notificazione del 22.03.2016;

c) che la sentenza n. 803/2016 della Corte di Appello di Napoli è stata spedita in forma esecutiva in data 18.03.2016 e notificata in forma esecutiva in data tutto oltre spese generali, iva e cpa;

€7.642,00 per competenze ed € 7.642,00 per spese relative al giudizio di appello il competenze e € 363,96 per spese relativamente al giudizio di primo grado ed in per il doppio grado di giudizio, liquidandole complessivamente in € 7.795,00 per Procuratori antistatari della G. Maffei srl, Avv. Edoardo e Maria Paola Sabbatino, Regione Campania alla refusione delle spese e competenze di lite in favore del b) che con la medesima sentenza la Corte di Appello ha, altresì, condannato la 28.1.2007 e al relativo disciplinare;

secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 12/2007, al regolamento n. 7 del al pagamento di detta somma oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale, all'obbligo di erogazione del contributo di Euro 69.575,00 e dichiarandola obbligata cpc - in data 27/28.02.2013, accertando l'inadempimento della Regione Campania riformato l'impugnata ordinanza del Tribunale di Napoli, emessa - ex art. 702 ter suindicati Procuratori nell'interesse della G. Maffei srl - SRL e, per l'effetto, ha n.803/2016, depositata il 26/02/2016, con la quale ha accolto l'appello formulato dal a) che la Corte di Appello di Napoli, I sezione civile bis, ha emesso la sentenza

PREMESSO

marlapao lasabbatino@avvocatinapoli.legalmail.it
edoardosabbatino@avvocatonapoli.legalmail.it
ss. e 170 c.p.c., al numero di fax 0817649210 ovvero ai seguenti indirizzi di PEC:

che dichiarano di voler ricevere comunicazioni, ai sensi ed agli effetti degli artt. 133 con studio in Napoli alla via Cesario Console n.3, ove elettivamente domiciliano, Sabbatino, Cf: SBB MPL 77R46 E791Q, quali procuratori di se stessi, entrambi L'Avv. Edoardo Sabbatino, Cf: SBB DRD 44P09 F839I, e l'Avv. Maria Paola

ATTO DI PRECETTO

Avv. Edoardo Sabbatino
Parrucchiere in Cassazione
Avv. Maria Paola Sabbatino
80132 NAPOLI - Via C. Console n.3
Tel 081 7645400 - 081 2451425 Fax 081 764 9210
studio.sabbatino@libero.it
edoardosabbatino@avvocatinapoli.legalmail.it
marlapao lasabbatino@avvocatinapoli.legalmail.it

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UCCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA	8558	21 SET 2016	RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81
--	------	-------------	--

titolo esecutivo, così come previsto dall'art. 14 del D.L. 669/1996 e ss. mod. senza che sia stato pagato dall'Ente Regionale quanto statuito nella sentenza n. 803/2016;

e) che si rende necessario, pertanto, notificare precipuo atto di precetto al fine di veder soddisfatto il credito degli Avvocati Sabbatino così come consacrato nella pronuncia della Corte di Appello di Napoli relativamente alle spese e competenze professionali;

tutto ciò premesso, gli Avv. Edoardo Sabbatino e Maria Paola Sabbatino, come in epigrafe domiciliati

INTIMANO FORMALE PRECETTO

alla **Regione Campania**, in persona del Presidente p.t., con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, p.iva. 80011990639, di pagare entro 10 giorni dalla notifica del presente atto le seguenti somme:

diritti ed onorari liquidati in Sentenza:

compensi per il I grado	7.795,00
spese generali	1.169,25
cpa	358,57
iva	2.051,02
spese liquidate I grado	363,96
compensi per il II grado	7.642,00
spese generali	1.146,30
cpa	351,53
iva	2.010,76
spese liquidate II grado	1.014,26
copie e marche	53,88
notifica sentenza	12,93
totale A	23.969,46
atto di precetto (ex D.M. 55/14)	225,00

STUDIO LEGALE ASSOCIATO SABBATINO
Avv. Edoardo Sabbatino
Patrocinante in Cassazione
Avv. Maria Paola Sabbatino
80132 NAPOLI - Via C. Console n.3
Tel 081 7645400 - 081 2451425 Fax 081 764 92 10
studio.sabbatino@libero.it
edoardosabbatino@avvocatinapoli.legalmail.it
mariapaolasabbatino@avvocatinapoli.legalmail.it

spese generali 15% su 225,00	33,75
cpa su 258,75	10,35
iva su 269,10	59,20
totale B	328,30

per un TOTALE complessivo (A+B)

Euro 24.297,76

oltre alle spese di notifica del presente atto e spese successive.

Con espressa avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Salvezze Illimitate.

Avv. Edoardo Sabbatino

Napoli, 07.09.2016

Avv. Maria Paola Sabbatino

Studio Legale Associato Sabbatino
Avv. Edoardo Sabbatino
Patrocinante in Cassazione
Avv. Maria Paola Sabbatino
80132 NAPOLI – Via C. Console n.3
Tel 081 7645400 - 081 2451425 Fax 081 764 92 10
studio.sabbatino@libero.it
edoardosabbatino@avvocatinapoli.legalmail.it
mariapaolasabbatino@avvocatinapoli.legalmail.it

RELATA DI NOTIFICA

I sottoscritti Avv.ti Edoardo Sabbatino, Maria Paola Sabbatino, quali procuratori di se stessi, notificano il suesteso atto di precetto per legale scienza ed ad ogni effetto e conseguenza di legge a

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale e/o del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 – p.iva 80011990639, mediante consegna a mani.....

